

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, CALARCO, GENOVESE, SALERNO,
DELLA PORTA, COSTA e FIMOGNARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1980

Proroga dei termini di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di regolazione di scarichi di pubblici macelli

ONOREVOLI SENATORI. — Molti comuni, particolarmente in Sicilia, non hanno provveduto, per mancanza di fondi, ad adeguare gli scarichi dei pubblici macelli secondo le leggi in vigore, nè hanno presentato al competente assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il programma dettagliato di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

In tali condizioni i macelli comunali rischiano la chiusura da parte dell'autorità sanitaria e/o giudiziaria con conseguente denuncia dei sindaci e veterinari comunali, così come è avvenuto a Caltanissetta, Agrigento e provincia.

Ciò comporterebbe, inoltre, il mancato rifornimento di carne per le popolazioni ed

un grave danno per gli allevatori e gli operatori economici del settore.

L'unica soluzione alternativa per continuare ad effettuare le macellazioni, nelle more che i comuni provvedano a fornire i macelli pubblici di autonomi impianti di depurazione delle acque come previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata ed integrata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, è quella di approvare con urgenza un provvedimento di proroga dei termini di cui al primo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Per tale motivo, ci permettiamo presentare l'unito disegno di legge, sul quale, stante l'urgenza, desideriamo richiamare la vostra cortese attenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini di cui al primo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono prorogati di un anno.